CONTRATTO DI APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DELLA PROGETTA-ZIONE ESECUTIVA E DELL'ESECUZIONE DI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI DUE NUOVE SALE OPERATORIE ALL'INTERNO DELLA STRUTTURA DEGLI IFO - CIG 89199038CF CUP H85F18003330003 L'anno duemilaventidue, il giorno diciassette del mese di novembre in Roma, presso la sede degli IFO, Via Elio Chianesi n. 53, Roma sono comparsi: - gli Istituti Fisioterapici Ospitalieri, con sede in Via Elio Chianesi, n. 53 -00144 Roma, (C.F. 02153140583), con indirizzo di posta elettronica certificata uoctecnica@cert.ifo.it, in persona del Direttore Amministrativo dott.ssa Laura Figorilli, nata a Rieti il 25/10/1964 e domiciliata per la carica presso la sede dei predetti IFO, in virtù di delega del Direttore Generale n. 5122 del 14/4/2022. presente agli atti d'ufficio; - Consorzio Integra Società Cooperativa, con sede in Bologna, via Marco Emilio Lepido n. 182/2, C.F. e P.I.V.A. 03530851207, R.E.A. di Bologna, indirizzo PEC: consorzio_integra@pec.it, rappresentato dal **Dott. Vittorio Di** Vuolo, nato a Gragnano (NA) il 28/01/1972, C.F. DVLVTR72A28E131C residomicilito per la carica presso il Consorzio Integra Soc. Coop. Via Marco Emilio Lepido n. 182/2. Bologna, dotato di firma digitale rilasciata da INFO-CAMERE n. 7420021840004249 in corso di validità e non revocata, il quale interviene in qualità di Legale Rappresentante dell'Operatore Economico, giusta atto di nomina e attribuzione dei poteri che si allega sub A (di seguito denominata "Appaltatore", "affidatario" o "esecutore"), unitamente agli IFO denominate collettivamente "Parti".

PREMESSO:

- gli IFO hanno la necessità di eseguire lavori di realizzazione di due nuove
- sale operatorie all'interno della Struttura;
- con delibera n. 349 del 10 marzo 2020, è stato nominato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 31 e 101 del D.Lgs. 50/2016, responsabile unico del pro-
- cedimento l'Ing. Francesco Proietto;
- che con la medesima delibera n. 349/2020 è stato approvato, ai sensi
- dell'art. 27 del D.lg.s n. 50/2016 ss.mm.ii., il progetto definitivo relativo
- all'intervento;
- che con determinazione n. G14005 del 24 novembre 2020 il Nucleo Regio-
- nale di valutazione ha approvato il progetto definitivo così come presentato;
- che con deliberazione n. 937 del 2 settembre 2021 è stata indetta la proce-
- dura aperta telematica, per individuare l'affidatario della progettazione esecu-
- tiva e dell'esecuzione di lavori sulla base del progetto definitivo dei lavori di
- realizzazione di due nuove sale operatorie degli IFO, importo a base d'asta
- 2.511.071,60 di cui euro 27.045,73 per oneri della sicurezza, ed euro
- 61.071,60 per la progettazione esecutiva, oltre iva;
- che gli IFO, con delibera n. 398 del 20 maggio 2022 depositata agli atti
- presso la propria sede hanno aggiudicato in favore dell'Impresa
- l'affidamento di che trattasi per un importo complessivo pari a € 2.256.707,35
- di cui euro 27.045,73 per oneri della sicurezza oltre IVA al 10 e 22% = impor-
- to complessivo euro 2.489.578,09;
- che gli IFO, con nota prot. n. 7045 del 25/5/2022 hanno formalmente comu-
- nicato all'Impresa l'avvenuta aggiudicazione;
- che con nota prot. n. 7046 del 25/5/2022 sono state effettuate le comunica-
- zioni ai controinteressati previste dall'art. 76 del d. lgs. 50/2016;

- che con nota prot. n. 3001 del 1/6/2022 il Consorzio Integra soc. coop. ha comunicato l'assegnazione dell'esecuzione dei lavori di che trattasi alla CIAB Soc. Coop. Idrici ed Affini, con sede in Bologna, via della Cooperazione n.
 16;
- che in merito alla insussistenza di procedimenti e/o provvedimenti definitivi di applicazione di misure di prevenzione di cui a Decreto Legislativo 6 settembre 2011 n. 159 ss.mm.ii., al fine di garantire affidamento del servizio, si è acquisita la comunicazione informativa della Banca Dati Nazionale Antimafia prot. n. PR_BOUTG_0067014_20220616;
- l'Aggiudicatario ha dichiarato nella documentazione di partecipazione alla gara di volersi avvalere del subappalto nei limiti di cui all'art. 105, commi 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- gli IFO dichiarano di aver verificato la permanenza del possesso in capo all'appaltatore dei requisiti di ordine generale e speciale;
- l'operatore economico ha prodotto a garanzia degli obblighi nascenti dal presente contratto:
 - 1) polizza fideiussoria n. 753511671 emessa dalla compagnia Allianz spa in data 01/06/2022, a titolo di cauzione definitiva ex art. 103 del D.lgs. 50/2016, il cui importo garantito è di Euro 92.434,73;
 - 2) polizza n. GM/M14603744 emessa 15/6/2022 dalla compagnia ITAS Mutua con decorrenza 25/9/2022 e con scadenza al 06/06/2023, di importo garantito pari ad Euro 5.000.000,00, quale garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi, che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi connessi all'esecuzione dei lavori;

- le parti contraenti hanno stabilito di addivenire alla stipulazione del presente	
atto in forma di scrittura privata registrato all'Agenzia delle Entrate con onere	
a carico dell'Appaltatore;	
- l'Appaltatore dichiara di aver conosciuto ed approvato i seguenti documenti	
predisposti dalla Stazione Appaltante:	
a) il progetto definitivo posto a base di gara di cui all'allegato elenco elaborati	
b) il Piano di Sicurezza e Coordinamento;	
c) i Costi della Sicurezza;	
d) il Cronoprogramma dei lavori	
- l'operatore economico ha presentato il patto di Integrità con cui si è obbliga-	
to in fase di selezione e di esecuzione degli interventi commissionabili, di im-	
prontare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttez-	
za, al quale ribadisce l'adesione sottoscrivendo il presente atto;	
Tutto ciò premesso, le parti costituite, come sopra rappresentate, convengo-	
no e stipulano quanto segue:	
Articolo 1. Premesse e Documenti	
Le Premesse del presente Contratto costituiscono parte integrante e sostan-	
ziale dello stesso, Si intendono altresì parte integrante del contratto, benché	
non materialmente allegati, i seguenti documenti per l'affidamento dei lavori	
in epigrafe, sottoscritti ed accettati integralmente dalle parti e depositati agli	
atti della Stazione Appaltante e in particolare:	
a) il progetto definitivo posto a base di gara di cui all'allegato elenco elaborati	
b) il Piano di Sicurezza e Coordinamento;	
c) i Costi della Sicurezza;	
d) il Cronoprogramma dei lavori	

e) l'offerta tecnico-economica presentata in gara.

Articolo 2. Oggetto e obblighi dell'Appaltatore

Gli IFO affidano all'Appaltatore, come sopra rappresentato, che accetta senza riserva alcuna, la predisposizione del progetto esecutiva e l'esecuzione dei lavori per la realizzazione di due nuove sale operatorie degli IFO. L'Appaltatore si impegna alla progettazione e all'esecuzione dei lavori alle condizioni di cui al presente contratto ed agli atti a questo allegati o da questo richiamati, conformemente a quanto previsto nell'art. 1. L'Appaltatore si obbliga formalmente e legalmente ad eseguire a perfetta regola d'arte tutte le opere oggetto di gara, ad osservare tutte le norme e a sottostare agli obblighi, oneri, patti e condizioni stabiliti dal Capitolato Speciale d'Appalto. L'Appaltatore solleva la Stazione Appaltante da ogni responsabilità penale e civile verso terzi in ogni caso connessa alla realizzazione dell'opera. Nessun altro onere potrà dunque derivare a carico della Stazione Appaltante, oltre al pagamento del corrispettivo contrattuale. L'Appaltatore si impegna inoltre a consegnare, prima dell'inizio dei lavori, il Piano Operativo di Sicurezza di cui all'art. 23 D.Lgs. 50/2016.

Articolo 3. Tempi di esecuzione, penali e sospensioni del servizio

Il tempo utile per la predisposizione e consegna del progetto esecutivo è di 60 giorni naturali e consecutivi a partire dal verbale o ordine di servizio del RUP dopo la sottoscrizione del contratto di appalto.

L'esecuzione dei lavori ha inizio in seguito alla consegna risultante da apposito verbale sottoscritto dal Direttore dei Lavori e dall'Appaltatore, previa convocazione di quest'ultimo. In conformità a quanto stabilito nel Capitolato Speciale d'Appalto, il tempo utile per dare ultimati i lavori è fissato in giorni 243 naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. Dalla data di sottoscrizione del verbale da parte del direttore dei lavori e dell'Appaltatore, decorre il termine per il compimento dei lavori. Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione della progettazione esecutiva o dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale, come stabilito nel Capitolato Speciale d'Appalto, fatta salva la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 17 del presente atto nell'ipotesi in cui l'importo della penale superi il predetto limite del 10% o per non accettabilità del progetto esecutivo, ai sensi dell'art.13c del Capitolato Speciale di Appalto.

L'applicazione della penale lascia in ogni caso impregiudicato il diritto degli IFO al rimborso delle spese eventualmente sostenute per sopperire alle infrazioni dell'Appaltatore. L'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'Amministrazione di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni. L'ammontare delle penali e delle spese da rifondere agli IFO sarà prelevato dalla garanzia definitiva ovvero trattenuto dalla rata in pagamento successiva al maturare della penale. Gli eventuali inadempimenti contrattuali idonei a dare luogo all'applicazione delle penali verranno formalmente contestati all'Appaltatore per iscritto dal Responsabile del Procedimento a mezzo PEC. L'Appaltatore dovrà quindi comunicare sempre a mezzo PEC le proprie deduzioni al RUP nel termine massimo di cinque giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora dette deduzioni non vengano ritenute fondate ovvero l'appaltatore non trasmetta alcuna osservazione entro i termini concessi, verranno applicate le penali con le modalità di cui sopra. Restano salve eventuali sospensioni disposte dal RUP conformemente a

quanto previsto nell'art. 107 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e per le ipotesi ivi previste.

Articolo 4. Certificato di Collaudo

L'opera oggetto del presente contratto si intenderà accettata solo ad emissione del Certificato di Collaudo, entro il termine di 6 (sei) mesi dall'ultimazione dei lavori.

Articolo 5. Corrispettivi e Pagamenti

L'ammontare dell'appalto resta stabilito per i lavori in euro 2.169.661,62 (oltre Iva al 10%), per oneri di progettazione esecutiva euro 60.000,00 (oltre IVA al 22%) e per oneri per la sicurezza euro 27.045,73 (oltre IVA al 10%), per complessivi euro 2.256.707,35 oltre IVA = importo complessivo iva inclusa euro 2.489.578,09, di cui euro 796.319,10 per il costo della manodopera. Per le caratteristiche stesse del presente appalto non si esclude la possibilità di soppressione di alcuni tipi di lavoro descritti nel presente documento e nel progetto a base di gara, o l'aggiunta di altri non descritti nello stesso Capitolato d'oneri e Capitolato Tecnico del progetto a base di gara; Il contratto è stipulato interamente "a corpo", l'importo contrattuale è fisso ed invariabile. L'importo dell'Appalto è vincolante per l'Appaltatore. La Stazione Appaltante può valutare eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili, ai sensi dell'art. 106, del D.Lgs. 50/2016. I pagamenti dipendenti dall'esecuzione dell'appalto saranno effettuati durante l'esecuzione dei lavori in base a certificati rilasciati ogni volta che il credito dell'Impresa, dedotto del ribasso d'asta, raggiunga l'importo di € 250.000,00, al netto delle ritenute di garanzia, da calcolarsi a termini delle vigenti disposizioni di legge e regolamenti e compatibilmente con le disponibilità di cassa, secondo le modalità stabilite nel Capitolato Speciale d'Appalto. La Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 30, comma 5 bis, del D.Lgs. 50/2016, opererà una ritenuta dello 0,50% sull'importo netto di ciascuna rata, a garanzia di eventuali inadempienze contributive. Tali ritenute saranno svincolate in sede di liquidazione dell'ultima rata di saldo, secondo quanto previsto al successivo art. 10. La Stazione Appaltante si riserva di effettuare interventi sostitutivi in caso di inadempienza contributiva e retributiva dell'Appaltatore ai sensi degli artt. 30, commi 5 e 6, del D.Lgs. 50/2016. Nel caso in cui l'Appaltatore voglia avvalersi dell'anticipazione, di cui all'art. 35, comma 18, del Codice, dovrà esibire apposita polizza a garanzia dell'anticipazione, da svincolare secondo quanto previsto dal medesimo art. 35, comma 18, del Codice. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione della garanzia fideiussoria di cui all'art. 103, coma 6, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. oltre che a quanto stabilito dal Capitolato Speciale d'Appalto. L'anticipazione verrà revocata ove l'esecuzione del contratto non prosegua secondo i tempi contrattuali. In tal caso spettano alla Stazione Appaltante gli interessi legali sulle somme anticipate con decorrenza dalla data di erogazione dell'anticipazione. Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui sopra, tutti gli oneri e i rischi concernenti le prestazioni oggetto del presente Contratto ed ogni opera, attività e fornitura che si renderà necessaria per l'esecuzione dell'opera ed il rispetto di disposizioni normative e regolamentari o, in ogni caso, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste per l'esecuzione dei lavori. Le fatture dovranno essere trasmesse in formato conforme alle specifiche tecniche definite dall'allegato A di cui all'art. 2 comma 1 del D.M. 55 del 03/04/2013, disciplinante la gestione dei processi di fatturazione elettronica mediante il Sistema di Interscambio (SDI), e dovranno essere intestata a Istituti Fisioterapici Ospitalieri, C.F. 02153140583, via Elio Chianesi 53, Cap 00144 Roma, riportando obbligatoriamente all'interno del tracciato il codice IPA UFWFGB, il numero di Ordine elettronico che sarà tempestivamente comunicato dal RUP preliminarmente all'emissione della fattura elettronica, il CIG 89199038CF, il CUP H85F18003330003, nonché la dicitura "Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17 ter del DPR 633/1972" (Split Payment). Eventuali ulteriori informazioni da inserire all'interno del tracciato verranno comunicate dal RUP, da contattare preliminarmente all'emissione della fattura per il tramite del SDI. Quanto dovuto sarà liquidato previa verifica della regolarità contributiva come risultante dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), non oltre 60 giorni dalla ricezione delle fatture a mezzo bonifico bancario sul conto corrente dedicato indicato nell'allegata "Scheda Fornitore e comunicazione ex art. 3 Legge 136/2010" compilata dall'Appaltatore. Ai fini dei pagamenti, la Stazione Appaltante effettuerà le verifiche di cui all'art. 48 bis del D.P.R. 602/1973 secondo le modalità previste dal D.M. 40/2008. L'Operatore economico espressamente accetta che al presente rapporto negoziale venga applicata la disciplina uniforme dei pagamenti di cui al DCA 308 del 3 luglio 2015 e successive modifiche, riconoscendo che i pagamenti in proprio favore potranno essere effettuati esclusivamente nel rispetto delle regole ivi stabilite.

Articolo 6. Tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 della I. n. 136/2010, l'Appaltatore dovrà utilizzare il conto corrente bancario o postale dedicato alla commessa indica-

to dall'Appaltatore e comunicazione, nell'ambito delle quali sono stati individuati i soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sugli stessi. L'Appaltatore dovrà comunicare alla Stazione Appaltante, entro 7 (sette) giorni, ogni eventuale variazione relativa al predetto conto ed ai soggetti autorizzati ad operare su di esso. L'Appaltatore dovrà, altresì, inserire nei contratti sottoscritti con i subcontraenti un'apposita clausola, a pena di nullità, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti dalla citata legge. L'Appaltatore dovrà dare immediata comunicazione alla Stazione Appal-Prefettura territorialmente tante alla competente della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. L'Appaltatore dovrà, inoltre, trasmettere i predetti contratti alla Stazione Appaltante, ai fini della verifica di cui all'art. 3, comma 9, della legge n. 136/2010. L'inadempimento degli obblighi previsti nel presente articolo costituirà ipotesi di risoluzione espressa del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.. In caso di cessione del credito derivante dal contratto, il cessionario sarà tenuto ai medesimi obblighi previsti per l'Appaltatore nel presente articolo e ad anticipare i pagamenti all'Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul conto concorrente dedicato.

Articolo 7. Osservanza delle norme in materia d'impiego

L'Appaltatore si obbliga esplicitamente alla scrupolosa osservanza di tutte le norme vigenti e di quelle che eventualmente fossero emanate durante l'esecuzione dei lavori in materia di assunzione e di impiego di mano d'opera. L'Appaltatore ha l'obbligo, altresì, di fornire mensilmente al Direttore dei Lavori l'importo dei lavori eseguiti nel mese, nonché il numero delle giornate lavorative impiegate nello stesso periodo. L'Appaltatore si obbliga, altresì, a

produrre documentazione fotografica dell'opera che verrà eseguita nella misura e secondo le modalità da stabilire. L'Appaltatore è vincolato alla scrupolosa osservanza delle norme per la protezione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni di cui al D.P.R. 07/01/1956 n. 156, nonché di quanto disposto dal d.lgs. 81/2008. Si richiama, inoltre, l'Appaltatore all'osservanza di quanto prescritto dal D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in materia d'impiego.

Articolo 8. Piano di Sicurezza e Coordinamento e Piano Operativo di Si-

curezza

L'Appaltatore ha l'obbligo di attenersi al Piano di Sicurezza e Coordinamento messo a disposizione dalla Stazione Appaltante e deve predisporre il P.O.S. prima dell'inizio dei lavori. L'Appaltatore resta obbligato a rispettare quanto previsto dal D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. oltre alle specifiche disposizioni contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto.

Articolo 9. Osservanza norme contratti collettivi - Ritenute

L'Appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori. A garanzia di tale osservanza, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50%. Dell'emissione di ogni certificato di pagamento il Responsabile del Procedimento provvede a dare comunicazione per iscritto, con avviso di ricevimento, agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile, ove richiesto. L'Amministrazione dispone il pagamento a valere sulle ritenute suddette di quanto dovuto per le inadempienze accertate dagli enti competenti che ne richiedano il pagamento nelle forme di legge. Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione del conto finale ai sensi del Capitolato Speciale d'Appalto, do-

po l'emissione del certificato di regolare esecuzione, ove gli enti suddetti non abbiano comunicato all'Amministrazione committente eventuali inadempienze entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta del Responsabile del Procedimento.

Articolo 10. Ritardo nel pagamento del personale dipendente

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, l'Appaltatore sarà invitato per iscritto dal Responsabile del Procedimento a provvedervi entro i successivi 15 giorni. Ove egli non provveda, o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta entro il termine sopra assegnato, la Stazione Appaltante può pagare anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatore in esecuzione del contratto. I pagamenti di cui sopra, fatti dalla stazione appaltante sono provati dalle quietanze predisposte a cura del Responsabile del Procedimento e sottoscritte dagli interessati. Nel caso di formale contestazione delle richieste da parte dell'Appaltatore, il responsabile del procedimento provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni all'ispettorato del lavoro o all'ufficio altrimenti competente per i necessari adempimenti.

Articolo 11. Tabella di cantiere

In ottemperanza a quanto previsto nella circolare 01/06/1990 n. 1729/U.L. del Ministero dei Lavori Pubblici e ss.mm.ii. relativa all'obbligo di apporre le tabelle informative nei cantieri di lavoro, l'Impresa esecutrice si obbliga ad installare e mantenere nel cantiere, durante tutto il periodo di esecuzione dei lavori, apposita tabella, collocata in sito ben visibile indicato dal direttore dei lavori, entro cinque giorni dalla consegna dei lavori stessi. Tanto la tabella

quanto il sistema di sostegno della stessa dovranno essere eseguiti con materiale di adeguata resistenza e di decoroso aspetto. La tabella dovrà recare impresse a colori indelebili le diciture riportate nello schema tipo, con le opportune modifiche ed integrazioni da apportare, ove occorra, in relazione alle peculiarità delle singole opere. In fondo alla tabella dovrà essere previsto un apposito spazio per l'aggiornamento dei dati e per le comunicazioni al pubblico in merito all'andamento dei lavori. In particolare dovranno essere indicate in tale spazio le sospensioni e le interruzioni intervenute nei lavori con l'illustrazione dei motivi che le hanno determinate e con le previsioni circa la ripresa dei lavori ed i nuovi tempi di completamento dell'opera. Per garantire l'osservanza delle suddette istruzioni, il Direttore dei Lavori potrà eseguire controlli periodici.

Articolo 12. Finanziamento dell'opera

I lavori di che trattasi sono oggetto di apposito finanziamento ministeriale assegnato con DGR n. 861/2017 e D.M. 25/1/2021, e pertanto i pagamenti avverranno ad erogazione degli importi da parte della Regione Lazio e del Ministero dell'Economia.

Articolo 13. Direzione Lavori

La Direzione dei lavori appaltati sarà svolta dal Mythos Consorzio Stabile Soc. Coop. r.l., lo stesso non potrà essere sostituito nella predetta funzione senza l'esplicito assenso dell'Amministrazione appaltante sotto pena della risoluzione del contratto e del risarcimento dei danni.

Articolo 14. Riserve dell'Appaltatore

L'Appaltatore che intenda sollevare contestazioni o avanzare richieste di

qualsiasi natura e contenuto ha l'onere di iscrivere, a pena di decadenza, ogni volta una dettagliata riserva nel primo atto contabile successivo all'insorgenza dell'atto o del fatto che, a suo avviso, ha determinato il pregiudizio. L'Appaltatore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del Direttore dei lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che esso iscriva negli atti contabili. L'Appaltatore ha, inoltre, l'obbligo, sempre a pena di decadenza, di iscrivere o confermare le riserve anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi del fatto che, a suo avviso, ha determinato il pregiudizio. Nel caso in cui l'Appaltatore rifiuti di firmare il registro di contabilità, è invitato a farlo entro il termine perentorio di quindici giorni e qualora persista nell'astensione o nel rifiuto se ne fa espressa menzione nel registro. Le riserve che non siano espressamente confermate sul conto finale dall'Appaltatore, si intendono rinunciate. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali si fondano. In particolare, le riserve devono contenere, a pena di inammissibilità, la precisa quantificazione delle somme che l'Appaltatore ritiene gli siano dovute. Qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della riserva, l'Appaltatore ha l'onere di provvedervi, sempre a pena di decadenza, entro il termine di quindici giorni, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione l'ammontare del compenso cui ritiene di aver diritto e le ragioni di ciascuna domanda. Qualora la contestazione dell'Appaltatore riguardi la sospensione dei lavori, la relativa riserva deve essere formulata, a pena di decadenza, in occasione

della sottoscrizione del verbale di sospensione dei lavori ove l'Appaltatore ritenga la sospensione, fin dall'inizio, illegittima. La riserva deve essere poi confermata, sempre a pena di decadenza, nel verbale di ripresa dei lavori e, non appena sia sottoposto all'Appaltatore per la firma, nel registro di contabilità e nel conto finale. In ogni caso, la riserva deve essere esplicata nei guindici giorni successivi alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio. Fermo restando quanto disposto dal presente comma, qualora ritenga che, per il suo perdurare, la sospensione dei lavori sia divenuta illegittima, l'Appaltatore è tenuto, a pena di decadenza, ad iscrivere riserva volta a far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione nel verbale di ripresa dei lavori, sempreché abbia previamente diffidato per iscritto il Committente a riprendere i lavori. Qualora per qualsiasi legittimo impedimento, non sia possibile una precisa e completa contabilizzazione ed il Direttore dei lavori registri in partita provvisoria sui libretti, e di conseguenza sugli ulteriori documenti contabili, quantità dedotte da misurazioni sommarie, l'onere per l'Appaltatore di iscrivere immediata riserva diviene operante dalla data della predetta registrazione. Le domande formulate dall'Appaltatore e riferite a fare valere pretese già oggetto di riserva non possono essere proposte per importi maggiori a quelli quantificati nelle riserve stesse. In ogni caso, l'importo complessivo delle riserve non può essere superiore al 20% (venti per cento) dell'importo contrattuale, incrementato dell'importo relativo ad eventuali varianti in corso d'opera nonché dei compensi eventualmente riconosciuti all'Appaltatore in aggiunta al corrispettivo contrattuale, con esclusione di quelli riconosciuti a titolo di risarcimento danni. In alcun caso, le riserve possono avere per oggetto aspetti del progetto definitivo predisposto dal Committente o a cura dello stesso che siano stati oggetto delle attività di verifica.

Articolo 15. Varianti

Fatto salvo quanto disposto dall'art. 106 del d.lgs. 50/2016, il Committente è in facoltà di ordinare per iscritto, con apposito ordine del Direttore di lavori, varianti al progetto originario, che l'Appaltatore ha l'obbligo di eseguire purché non comportino un aumento o una diminuzione delle opere in misura superiore a un quinto dell'importo del Contratto, ovvero non mutino sostanzialmente la natura dei lavori compresi in Contratto. È in ogni caso facoltà del Committente, nei predetti limiti, disporre che l'Appaltatore esegua lavori in misura inferiore a quanto previsto nel Contratto d'appalto, senza che nulla spetti all'Appaltatore a titolo di indennizzo. L'ordine, a firma del Direttore dei lavori, deve contenere gli estremi dell'approvazione del Committente, la descrizione della variante, l'eventuale cronoprogramma e il prezzo. L'Appaltatore è tenuto a dare immediata esecuzione all'ordine, salva l'iscrizione di riserva ai sensi dell'articolo precedente. Nessuna variante al progetto dei lavori, per qualsivoglia motivo, può essere eseguita dall'Appaltatore senza il preventivo ordine scritto del Committente e senza che sia stata preventivamente approvata dallo stesso. Nell'ipotesi in cui l'Appaltatore abbia dato esecuzione a variazioni, o addizioni, senza preventivo ordine scritto e senza la previa approvazione del Committente, il Direttore dei lavori, può ordinare all'Appaltatore la rimessa in pristino, a cura e spese dello stesso, dei lavori nella situazione originaria, fermo che, in nessun caso, potrà vantare pretese a compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori eseguiti. Qualora le opere variate dall'Appaltatore risultino in sede di collaudo indispensabili per l'esecuzione a regola d'arte dei lavori, il Committente può tuttavia disporne la conservazione pagandone l'importo in base ai prezzi contrattuali. Non costituiscono varianti gli interventi disposti dal Direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro il 10% (dieci per cento) delle categorie di lavoro dell'appalto e che, in ogni caso, non comportino un aumento dell'importo del Contratto stipulato.

Articolo 16. Risoluzione del contratto

Il contratto potrà essere risolto in tutti i casi di inadempimento di non scarsa importanza, ai sensi dell'art. 1455 c.c., previa diffida ad adempiere, mediante PEC. Fermo restando quanto previsto dall'art. 108 del D.Lgs. 50/2016, la Stazione Appaltante potrà inoltre risolvere il contratto per una delle seguenti clausole risolutive espresse:

- quando l'Appaltatore, senza giustificato motivo, non si presenti alla seconda convocazione da parte del Direttore dei Lavori per la sottoscrizione del verbale di consegna dei lavori;
- per ritardo nell'avvio dei lavori o per ingiustificata sospensione degli stessi, quando il ritardo o la sospensione si protraggano per un periodo superiore a 10 giorni decorrenti dalla data di affidamento dei lavori o dall'ultimo giorno di regolare svolgimento degli stessi, salvo diversa indicazione contenuta nel singolo contratto/appalto;
- mancato reintegro della cauzione definitiva nelle ipotesi in cui questa sia venuta meno in tutto o in parte, nei termini previsti dall'eventuale richiesta della Committente;
- inadempimenti che abbiano comportato l'applicazione di penali per un importo complessivo superiore al 10% dell'importo contrattuale;
- quando venga accertato il mancato rispetto della normativa sulla sicurezza

e sulla salute dei lavoratori di cui al Decreto Legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni;

- quando sia intervenuta la cessazione dell'Impresa o ne sia stato dichiarato con sentenza il fallimento salvo quanto prescritto dall'art. 110 del D.Lgs. 50/2016;
- ogni qualvolta nei confronti dell'Appaltatore o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto, sia stata disposta una misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli articoli 317 cp, 318 cp, 319 cp, 319 bis cp, 319 ter cp, 319 quater cp, 320 cp, 322 bis cp, 346 bis cp, 353 cp, 353 bis cp, previa comunicazione all'ANAC, cui spetta la valutazione in merito all'eventuale prosecuzione del rapporto contrattuale, al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 32 del D.L. 90/2014, convertito in Legge 114 del 2014;
- adozione di comportamenti contrari ai principi del Codice Etico degli IFO;
- inadempimento agli obblighi di tracciabilità previsti dal presente Contratto;
- violazione delle norme relative al subappalto;
- violazione degli impegni anticorruzione assunti con la sottoscrizione del

Patto di integrità presentato.

Detta risoluzione espressa diventerà operativa a seguito della comunicazione ex art. 1456 c.c. che la Stazione Appaltante darà per iscritto all'Affidatario, tramite raccomandata con avviso di ricevimento o comunicazione a mezzo posta elettronica certificata. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto secondo le modalità ed i termini di cui all'art. 109 del D.Lgs. 50/2016.

Articolo 17. Codice etico

L'Appaltatore si impegna ad osservare il Codice Etico degli IFO.

L'inosservanza di tale impegno costituisce grave inadempimento contrattuale
e legittima gli IFO a risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art.

1456 c.c..

L'Appaltatore si impegna, inoltre, a manlevare la Stazione Appaltante da eventuali sanzioni o danni che dovessero derivare a quest'ultima dalla violazione dell'impegno di cui sopra.

Articolo 18. Cessione del contratto, del credito e subappalto

E' fatto assoluto divieto all'aggiudicatario di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto a pena di nullità. L'aggiudicatario potrà ricorrere al subappalto secondo quanto previsto dall'art 105 del D.Lgs 50/2016 purché il subappaltatore sia in possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del codice Appalti e previa autorizzazione della Stazione Appaltante.

È vietata alla ditta aggiudicataria, ai sensi dell'Art. 1260 co. 2 ° c.c., la cessione a terzi dei crediti derivanti dal presente contratto, salvo espressa autorizzazione del RUP.

Articolo 19. Norme di rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente Contratto, si rimanda alla normativa comunitaria e nazionale vigente in materia di appalti pubblici e al codice civile.

Articolo 20. Controversie e foro competente

Eventuali controversie tra la Stazione Appaltante e l'Appaltatore relative all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del presente contratto saranno devolute all'Autorità Giudiziaria del Foro del luogo di esecuzione del

contratto.

Articolo 21. Domicilio

Ad ogni effetto le parti eleggono il proprio domicilio rispettivamente:

1 gli IFO presso la sede indicata in epigrafe, dichiarando di voler ricevere le comunicazioni via PEC all'indirizzo uoctecnica@cert.ifo.it:

2 l'Appaltatore presso la propria sede in Bologna, via Marco Emilio Lepido n.

182/2, indirizzo PEC: dichiarando di voler ricevere le comunicazioni via PEC all'indirizzo consorzio_integra@pec.it;

Articolo 22 Spese del contratto

Le spese inerenti e conseguenti al presente atto, ivi comprese quelle eventuali per la registrazione, marche da bollo e consequenziali sono a carico esclusivo dell'Appaltatore che con la stipula del presente atto si impegna a corrispondere.

Articolo 23. Trattamento dei dati personali

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii. IFO, quale Titolare del trattamento dei dati forniti in relazione al presente affidamento, informa che tali dati verranno utilizzati in conformità alle norme vigenti e trattati con sistemi elettronici e manuali in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza. Le Parti danno atto di essersi reciprocamente fornite tutte le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento 2016/679/UE e dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione, ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei. In quest'ottica, i dati personali acquisiti nell'ambito del perfezionamento del Contratto e nella fase precontrattuale

saranno fatti oggetto di trattamento nel rispetto delle disposizioni di cui al citato Regolamento per le sole finalità di gestione di queste fasi e, fatto salvo il caso di eventuale contenzioso nonché il ricorrere di obblighi di legge, per il tempo della durata del citato Contratto. Il trattamento dei dati personali in parola sarà effettuato, applicando adequate misure di sicurezza, con l'ausilio di strumenti automatizzati nonché in formato cartaceo ad opera di personale espressamente autorizzato ovvero di fornitori terzi funzionalmente connessi all'esecuzione del Contratto che opereranno quali Responsabili ovvero Titolari autonomi dei relativi trattamenti. Fermo quanto previsto nei commi che precedono, l'Appaltatore esprime il proprio consenso al trattamento dei propri dati in relazione alle finalità connesse alla esecuzione del presente appalto. La firma elettronica del legale rappresentante dell'appaltatore significa anche, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 c.c., specifica approvazione, ove occorra, delle disposizioni di cui agli artt. 2 Oggetto e Obblighi dell'Appaltatore – 3 Tempi di esecuzione, Penali e Sospensioni del Servizio – 5 Corrispettivi e Pagamenti – 6 Tracciabilità dei flussi finanziari - 14 Riserve dell'Appaltatore – 16 Risoluzione del Contratto – 17 Codice Etico – 18 Cessione del Contratto e Subappalto - 20 Controversie e foro competente – 22 Spese del Contratto, del presente atto, avendone ben compreso il significato.

Per gli Istituti Fisioterapici Ospitalieri	Per
	Il Legale rappresentante
	Pro tempore